

REGOLAMENTO (UE) N. 748/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (nel seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 7, 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (RPC).
- (2) Con la decisione 2013/423/UE ⁽³⁾ la Commissione ha accettato l'offerta di impegno di un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato e della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCME).
- (3) L'accettazione dell'impegno richiede che siano apportate modifiche tecniche al regolamento (UE) n. 513/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 513/2013 è così modificato:

1. Sono inseriti la seguente rubrica J ed il seguente considerando 282:

«J. DICHIARAZIONE IN DOGANA

- (282) Le statistiche sui pannelli solari e sulle relative componenti essenziali sono spesso espresse in numero di pezzi o in watt. La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomencla-

tura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ^(*), non contempla tuttavia tali unità supplementari per i pannelli solari e per le relative componenti essenziali. Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi o di watt. Per i prodotti di cui ai codici TARIC 3818 00 10 11 e 3818 00 10 19 va indicato il numero di pezzi, mentre per i prodotti di cui ai codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39 va indicato il numero di watt.

(*) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»

2. La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto ii) è sostituita dalla seguente:

«Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co., Ltd	51,5 %	B791
Delsolar (Wujiang) Ltd	67,9 %	B792
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	55,9 %	B793
LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd	55,9 %	B927
JingAo Solar Co.Ltd. Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.	58,7 %	B794

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

⁽³⁾ Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.

